



Istituto Comprensivo N. 1 Porto Torres  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Anno Scolastico 2019-20

## **CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Gli articoli 1 e 2 del D.L n 22/2020 e gli articoli 1, 2, 3, 4,5 dell'Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (Registro dei decreti 16.05.2020) ordinano quanto segue:

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.
2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.
3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi **livelli di apprendimento**.
6. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
7. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, **in presenza e a distanza**, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

Si terrà conto:

1. del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;
2. del grado di maturazione dimostrato;
3. dell'interesse e impegno dimostrati;
4. delle risposte agli stimoli proposti.

### **NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

I requisiti ordinari di ammissione alla classe successiva vengono modificati in deroga dell'ordinanza ministeriale:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- non essere ammessi in casi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

L'articolo 3 c. 7 sancisce che:

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'**unanimità**, può **non** ammettere l'alunno alla classe successiva.

## **CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

Gli articoli 1 e 2 del D.L n 22/2020 definiscono le modalità di ammissione all'Esame di Stato stabilendo i nuovi requisiti:

1. non è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato;
2. non si tiene conto dei livelli di apprendimento raggiunti, ossia **si è ammessi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**;
  1. non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi;
3. non si tiene inoltre conto della disposizione (prevista sempre dall'articolo 6 del D.lgs 62/2017) di non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
4. non si tiene conto della possibilità del consiglio di classe di non ammettere l'alunno in casi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

### **Criteri per l'attribuzione della valutazione finale dell'Esame di Stato del primo ciclo di istruzione.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso; b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, **in presenza e a distanza**. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020.

### **Eventuale punteggio aggiuntivo**

Al punteggio complessivo risultante dalla media dei tre indicatori previsti dall'Ordinanza, il collegio dei docenti ha stabilito di assegnare la lode in presenza delle seguenti circostanze:

- Percorso scolastico triennale superiore a 9
- Assiduità nella frequenza
- Interesse e impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento distinto/ottimo)

**La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi accompagnata dalla lode è assegnata con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe.**

Il Consiglio di Classe, sulla base di:

- obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
- di quanto richiamato dalle norme vigenti;
- di una visione olistica della persona
- il comportamento e l'atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall'Istituzione scolastica.